REGOLAMENTO (CEE) N. 401/81 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1981

relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia, in Italia e nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3061/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese (1), in particolare l'articolo 11, paragrafi 4 e 5,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3061/79 stabilisce le condizioni relative all'imposizione di limiti quantitativi; che le importazioni in Francia e in Italia di alcuni prodotti elencati in allegato, originari della Cina, hanno superato il livello di cui al paragrafo 3 di detto articolo;

considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11, del regolamento (CEE) n. 3061/79, in data 30 dicembre 1980, 15 gennaio 1981 e 29 gennaio 1981, sono state notificate alla Cina domande di consultazione; che, in attesa dei risultati delle consultazioni avviate in seguito a dette domande, i prodotti in questione sono soggetti a limiti quantitativi a titolo provvisorio;

considerando che è necessario rinnovare nel 1981 il limite quantitativo provvisorio fissato nel 1980 dal regolamento (CEE) n. 2923/80 (2) per l'importazione nel Regno Unito di prodotti della categoria 73 originari della Cina;

considerando che i prodotti in questione, esportati dalla Cina tra il 1° gennaio 1981 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dedotti dal limite quantitativo stabilito;

considerando che detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti, ma spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione in Francia, in Italia e nel Regno Unito dei prodotti originari della Cina di cui alle categorie riportate in allegato è soggetta ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Cina verso la Francia, l'Italia ed il Regno Unito prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione di un certificato d'imbarco attestante che la spedizione ha effettivamente avuto luogo prima di detta data.

2. Tutti i prodotti spediti dalla Cina a decorrere dal 1° gennaio 1981 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dai limiti quantitativi stabiliti. Tuttavia detti limiti quantitativi provvisori non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti, ma spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica fino all'entrata in vigore di una regolamentazione definitiva approvata in seguito alle consultazioni avviate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1981.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Membro della Commissione

(1) GU n. L 345 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 304 del 13. 11. 1980, pag. 14.

ALLEGATO

Categoria n.	N. della tariffa	Codice Nimexe 1981	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
10	ex 60.02 A		Guanti a maglia non elastica né gommata :	Cina	F	1 000 paia	407
		60.02-40	Guanti a maglia non elastica né gommata, impregnati o spalmati di materie plastiche				
11	60.02 B		Guanti a maglia non elastica né gommata :				
		60.02-50 ; 60 ; 70 ; 80	Guanti a maglia non elastica né gommata, diversi da quelli della categoria 10, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali				
18	61.03 B C		Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini :	Cina	I	tonnellate	50
		61.03-51 ; 55 ; 59 ; 81 ; 85 ; 89	Sottovesti tessute, diverse dalle camicie e camicette per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali				
21	61.01 B IV		Indumenti esterni per uomo e per ragazzo :	Cina	F I	1 000 pezzi	120 137
	61.02 B II d)		Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini :				
			B. altri :				
		61.01-29 ; 31 ; 32 61.02-25 ; 26 ; 28	Eskimo ; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali				
30 A	61.04 B I		Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini :	Cina	F I	1 000 pezzi	150 75
		61.04-11 ; 13 ; 18	Pigiami e camicie da notte tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali				
36	51.04 B III		Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02) :	Cina	F	tonnellate	58
			B. Tessuti di fibre tessili artificiali :				
		51.04-56 ; 58 ; 62 ; 64 ; 66 ; 72 ; 74 ; 76 ; 82 ; 84 ; 86 ; 88 ; 89 ; 93 ; 94 ; 95 ; 97 ; 98	Tessuti di fibre tessili artificiali, continue, diversi da quelli per pneumatici e da quelli contenenti filati elastomeri :				
73	60.05 A II b) 3		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata :	Cina	F UK	1 000 pezzi	83 106
			A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento :				
			II. altri :				
		60.05-16 ; 17 ; 19	Tute sportive a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali				